

Prot.: 7544/la

Torino, 30/03/2021

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**VISTO** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**VISTO** l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTO** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**VISTA** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle

disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**VISTA** la legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018);

**RILEVATO** come la succitata Legge europea n. 37/2019, all'art. 4, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare entro il 31/03/2021 lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri summenzionati;

**CONSIDERATO** che nel II semestre dell'anno 2020 sono pervenute 14 proposte relative alle istituzioni di nuove rivendite ordinarie, di cui 14 sono state archiviate in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

**TENUTO CONTO** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 30 aprile 2021 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

**CONSIDERATO** che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

**VISTE** le istanze di trasferimento e valutate le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all'Ufficio nel periodo di riferimento ed accertata l'insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita

## **D E T E R M I N A**

per i succitati motivi, di non formulare, per il 2° semestre del 2021, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Fabio PACELLA

f.to PACELLA Fabio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993